

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

28/12/16

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari


Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione



X LEGISLATURA

 **Consiglio Regionale del Veneto**
N del 28/12/2016 Prot.: 0029916 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 210
Disegno di legge relativo a "ISTITUZIONE DEL NUOVO
COMUNE DENOMINATO "VALDALPONE" MEDIANTE FUSIONE
DEI COMUNI DI RONCÀ E SAN GIOVANNI ILARIONE DELLA
PROVINCIA DI VERONA".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.


La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dot. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 210

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 28/DDL del 15 novembre 2016)

**ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO
"VALDALPONE" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI RONCÀ E
SAN GIOVANNI ILARIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 dicembre 2016.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "VALDALPONE" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI RONCÀ E SAN GIOVANNI ILARIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Relazione:

Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nella fusione di due o più Comuni in uno nuovo. Tali variazioni possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'Unione di Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per la variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta Regionale, che, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio Regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona hanno chiesto alla Giunta Regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di fusione dei due Comuni medesimi, rispettivamente con le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Roncà n. 37 del 27.09. 2016 e n. 38 del 17.10.2016;*
- Deliberazioni del Consiglio Comunale di San Giovanni Ilarione n. 33 del 29.09.2016 e n. 36 del 17.10.2016.*

Le suddette deliberazioni dei Consigli Comunali sono esecutive ai sensi di legge e pubblicate a norma dell'art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, avverso le stesse sono state prodotte le seguenti osservazioni o opposizioni:

- Comune di Roncà (VR): Nessuna osservazione;*
- Comune di San Giovanni Ilarione (VR):*

osservazioni del signor Gecchele Lorenzo e del signor Dal Cero Domenico, pervenute al Comune in data 14.10.2016 e assunte al protocollo il giorno stesso, sulle quali sono state prodotte controdeduzioni dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17.10.2016.

In particolare i Consigli Comunali di Roncà e San Giovanni Ilarione hanno deliberato quanto segue:

- 1. Il nuovo Comune si chiamerà "Valdalpone";*
- 2. La sede comunale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune e, sino a quando lo Statuto non sarà vigente, sarà in quella attuale del Comune di San Giovanni Ilarione;*

3. Approvare lo studio di fattibilità relativo al progetto di fusione tra i Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione.

LE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE.

Le Amministrazioni Comunali hanno, inoltre, evidenziato che:

1. *la creazione di un Comune unico, derivante dalla fusione dei Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione, possa rappresentare un elemento nuovo per lo sviluppo della valle e che il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa possa incidere sul grado di efficacia degli interventi volti al superamento delle criticità strutturali: scarsità di infrastrutture e di servizi di base per gli anziani, i disabili, i bambini e soprattutto per i giovani e possa comportare maggiori possibilità di valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale in termini di attrattività non solo turistica ma anche economica, occupazionale e sociale;*
2. *la fusione dei Comuni di Roncà (3.807 abitanti) e San Giovanni Ilarione (5.113 abitanti) porterebbe il nuovo Comune (8.920 abitanti) e che tale posizionamento libererebbe il nuovo Comune dall'obbligo, stabilito dall'articolo 14, comma 28, della Legge n. 78/2010 e dall'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del Veneto 27.04.2012, n. 18 dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali oltre che a portarlo ad essere il primo Comune per dimensioni e quindi di importanza, dell'intera valle;*
3. *per quanto concerne le strutture comunali, l'aggregazione di risorse umane, tecnologiche e strumentali rende possibile l'eliminazione delle attività duplicate, la copertura delle carenze, la specializzazione del personale, una maggior efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività e la realizzazione di economie di spesa che possono consentire l'erogazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti;*
4. *al fine di incentivare il processo di fusione sono riconosciuti contributi statali per dieci anni successivi alla fusione ed anche contributi regionali obbligatori, il cui periodo e misura sono disposti dalla Regione (art. 15, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.);*
5. *i Comuni istituiti a seguito della fusione sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile (art. 31, comma 32, della Legge 12.11.2011, n. 183 e s.m.)*
6. *i Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione hanno stipulato tra loro, nonché con il Comune di Vestenanova apposita convenzione per l'esercizio in forma associata delle seguenti n. 6 (sei) funzioni fondamentali, così come previsto dall'art. 1, comma 530, della Legge 147/2013:*
 - a. *"catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente";*
 - b. *"attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";*
 - c. *Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale";*
 - d. *"organizzazione e gestione dei servizi scolastici"*
 - e. *Progettazione e gestione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione";*

- f. "organizzazione e gestione servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
7. tra i Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione da anni sussistono rapporti di collaborazione per attività e servizi comunali, stante la vicinanza territoriale e le reciproche esigenze di servizio";
8. nel tempo i consigli comunali di San Giovanni Ilarione e Roncà hanno raggiunto la convinzione di superare le sopracitate forme di collaborazione e raggiunta volontà di procedere con la fusione;

CENNI STORICI

I Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione sono situati a Est della Provincia di Verona, a meno di 40 chilometri dal capoluogo e anche da Vicenza.

Beneficiano di una posizione favorevole per la vicinanza con le principali vie di comunicazione Est-Ovest (autostrada A4 e Strada Regionale 11, ferrovia Milano-Venezia) e Nord-Sud (autostrada A22 del Brennero e ferrovia Brennero-Modena).

Roncà e San Giovanni Ilarione sono all'imboccatura della Val d'Alpone. Si tratta di territori alle pendici dei Monti Lessini, parte in piano e parte in collina.

La valle è caratterizzata sin dall'antichità dalla favorevole destinazione agricola.

SAN GIOVANNI ILARIONE

San Giovanni Ilarione è un santo fantasma, mai esistito. Esistono invece San Giovanni Battista a cui è dedicata la chiesa di Castello, Sant'Ilarione, monaco eremita vissuto nel IV secolo e Sant'Ilario, vescovo e dottore della Chiesa.

Come si è giunti allora al nome del paese? Non ci sono risposte sicure, si possono solo vedere i vari documenti e trarne delle conclusioni. Secondo alcuni, l'epigrafe del X secolo murata nella parte esterna della chiesetta di San Salvatore e Montecchia di Crosara, allude al nome di San Giovanni laddove dice "et oleum ad illuminazione ecclesie idem in Odronia".

Un'altra documentazione è riscontrabile in un atto del 959 in cui troviamo fra i testimoni un certo "Faraldo filius quondam Antonii de Odronias testes".

Ma la prima volta che troviamo il nome del paese è in un diploma in cui l'imperatore Enrico IV dona dei territori in "Sancto Joanne ad Aronna" ai Benedettini dell'abbazia di San Felice in Vicenza.

Nel 1262, in un documento che elenca i comuni del vicentino (rammentiamo che San Giovanni Ilarione fu comune vicentino fino al 1923) si legge: "S. Johannes in Latronia". Poi nel 1297 troviamo per la prima volta l'attuale nome "S. Johannem Illarionis".

Da quel momento è prevalso il nome attuale "Ilarione" (con le varianti Hillarione, Illarione, Hilarione). Il vecchio nome continuava ad essere usato negli archivi parrocchiali fino agli inizi del XX secolo con l'uso di "De la Rogna" o "La Rogna". Per alcuni studiosi dunque l'evoluzione del nome segue l'intento di nobilitare il termine; per altri (lo pensa anche il Maccà) è l'unione di due santi (Ilario o Ilarione) con il Battista. Riteniamo però che, sulla scorta dei documenti consultati, sia da escludersi l'unione dei due santi, mentre può essere ritenuta

valida l'interpretazione che vede in "Aronna" un attributo indicante una località con tale toponimo.

Per quanto riguarda la collocazione storica di San Giovanni Ilarione (come per Roncà e per alcune località di Monteforte d'Alpone) ancor oggi si discute se la zona appartenesse alla comunità vicentina o veronese. Molto probabilmente il torrente Alpone faceva da spartiacque tra le due province, d'altra parte è evidente come il paese fino a non molto tempo fa era quasi tutto esteso nella "parte vicentina", a sinistra dell'Alpone.

È nel periodo longobardo che assistiamo alla penetrazione del ducato longobardo di Vicenza e successivamente quello della Chiesa. Durante la guerra tra longobardi, goti e Bisanzio, San Giovanni con il suo castello appare come un avamposto di grande importanza per il territorio vicentino, ed è forse questa caratteristica che va attribuito il legame secolare con Vicenza e il suo territorio. Scomparsi dal territorio i bizantini, tutta la vallata d'Alpone (tranne le Vestene) ci appare vicentinizzata.

Il riscatto da parte di Verona delle terre d'Alpone avvenne non per conquista, ma per accordo conseguente alla alleanza militare fra Vicenza e Verona contro Padova, che sarà suggellato nella pace di Fontaniva. Verona con questa alleanza rientra in possesso delle sue terre fino al confine romano lungo la valle, con l'unica eccezione di San Giovanni. La validità della riserva vicentina sul territorio di San Giovanni ebbe una conferma al tempo di Ezzelino, quando il Malacapella (signore di San Giovanni Ilarione) fu costretto a risiedere a Vicenza. Validità riconfermata nel 1439 e protrattasi nel tempo fino al 1923. Come abbiamo detto, primi signori di San Giovanni furono i Malacapella. Enrico fu signore di Lonigo, Colonia e San Giovanni.

Nel 1242 però Enrico Malacapella si scontra con Ezzelino da Romano, chiamato in aiuto dai Vicentini, al quale deve sottomettersi. Così narra il Pagliarino: "San Giovanni in La Rogna già fu Castello sicurissimo, e fortissimo distante dalla città di Vicenza di quasi 20 miglia, il quale per la sua fortezza essendo in odio ad Eccelino da Romano nel 1242, cavalcò là accompagnato da molti vicentini, e dalli suoi soldati, e prima avendo messo a ferro e fuoco la sua campagna, così strettamente assediò questo Castello, che Henrico Malacapella signor di questo temendo la milita di Eccelino li diede sicurtà, e giurò di darli obbedientia, la quali havute Eccelino liberò gli assediati, e venne a Vicenza".

Nel 1336 scoppiò la guerra Veneto-Scaligera che durò fino al 1339, la quale porterà alla sconfitta degli Scaligeri da parte dei Veneziani, preservando però la signoria Scaligera che conserverà i territori di Vicenza (senza il bassanese) e Verona, e quindi anche San Giovanni Ilarione. Il paese rimase sotto la signoria Della Scala fino al 1387, e qui troviamo un'importante novità; i capitanei pro dominis, uno dei quali era Arsignano sotto la cui giurisdizione era posto San Giovanni, mentre gli altri paesi della valle facevano blocco con Soave. Tale organizzazione si trasformò nella seconda metà del XIV secolo nei vicariati, di minore estensione, che poi continueranno a funzionare fino a Napoleone.

Alberto della Scala stabiliva il 20 gennaio 1300 alcuni patti con Jacopo tedesco q. Ouei dei Lago gastaldo dei tedeschi abitanti nei dintorni di Montecchia. Detti teutonici erano stanziati entro l'antica circoscrizione plebana di Montecchia e più precisamente presso i confini dei Comuni di Gambellara, Agugliana e San Giovanni ("apud confines communis et hominum de Gambellaria et apud confines de Agugara et apud confines ville sancti

Joannis"). Dal 1387 San Giovanni è sotto la signoria dei Visconti di Milano, che deve, non molto tempo dopo, il 17 maggio 1404 cedere tutto il Vicentino a Venezia.

Ricordiamo di questo periodo e precisamente del 1382, che il Comune di San Giovanni aveva uno Statuto antico, lo cita anche il Maccà, che ne riporta alcune regole; probabilmente egli lo vide in Comune, distrutto per ben due volte, in seguito, dal fuoco, l'ultima della quali nel 1921.

Durante questo tempo il castello di San Giovanni, abbandonato dopo i Malacapella, andò decadendo fino al restauro veneziano in seguito alla guerra con Milano nel 1439, in cui troviamo il doge soddisfare la richiesta di contributo chiesta da San Giovanni, tenendo presente il buon comportamento e la fedeltà della popolazione verso Venezia stessa, ordinando che il castello di San Giovanni rimanga in piedi e venga restaurato, che i fedeli uomini di San Giovanni rimangano liberi ed esenti per 8 anni da ogni aggravio, sia da Venezia e anche dal Comune di Vicenza.

Durante la guerra di Cambrai (1509-1516) anche il territorio di San Giovanni fu interessato alla guerra, ricordiamo il saccheggio delle truppe imperiali di Marco Antonio Colonna il 20 novembre 1515. Per il resto la comunità di San Giovanni, tra alti e bassi, tra litigi e diatribe con i comuni vicini di Arzignano, Chiampo e Montecchia, passa tranquilla e senza novità di rilievo quasi due secoli e mezzo sotto il governo della Serenissima.

Gli ultimi anni della dominazione veneziana sono però caratterizzati da un intensificarsi di attività criminali nel paese, le quali costringono la popolazione a vivere in un clima di terrore.

Gruppi di prepotenti locali giravano per il paese, impuniti dalla legge, armati di tutto punto ed accompagnati da banditi o bulli della zona. Ricordiamo tra tutti il Balzi e le sue numerose angherie a cui sottopose la comunità, finché non intervenne Venezia e lo fece rinchiudere nelle prigioni del castello di Cattaro (Dalmazia). Per amor di verità bisogna dire che Venezia intervenne ogni volta contro questi prepotenti facendoli imprigionare come nel caso del Balzi o come in quello dello Zanchi e del figlio. Forse è proprio di questo periodo che si diffuse l'espressione: "San Giovanni Illarion, cortelo e seccion".

Poi venne la caduta della Repubblica di Venezia, a cui San Giovanni era rimasto sempre fedele nei secoli, per opera di Napoleone seguendo poi le vicende delle altre popolazioni del Veneto nell'Ottocento e nel Novecento. Registriamo qui un cronistorico ancora inedito di un parroco della zona, in cui si può notare la ritrosia e l'antipatia della popolazione e del clero verso i francesi e le odi di amore e fedeltà verso l'antica Repubblica.

Arriviamo così al 1923 quando su proposta dei deputati veronesi Guarienti e Così il comune passò dalla provincia di Vicenza a quella di Verona. In quell'occasione l'abitato di Castello tentò senza successo di ottenere un municipio, per così formare un comune autonomo dall'altra frazione di Villa, con la quale litigava da secoli. Quando sembrò che tale progetto fosse ormai stato raggiunto, la provincia di Vicenza (alla quale Castello voleva rimanere legata) si tirò indietro e così non si fece nulla (per amor del vero dobbiamo dire che dovettero intervenire per sedare la rivolta alcuni reparti di cavalleria e di fanteria, con l'arresto di quasi un centinaio di persone). Con il passaggio di provincia si sanò un residuo storico della dipendenza di un solo comune della valle fuori dalla provincia di Verona. La proposta si basava sul bisogno di sanare

la divisione fra i comuni vicini per una tradizione storica, linguistica ed economica. La contestazione sul confine fra le amministrazioni si trascinava sin dai tempi dei longobardi.

RONCÀ

Il territorio di Roncà non ha finora restituito significative testimonianze dell'Epoca romana, non è inoltre possibile, proprio per l'obiettiva mancanza di dati, ricostruire dettagliatamente le vicende storiche di quest'area, anche se è lecito supporre esse non siano discostate di molto da quelle dei due vicini centri urbani di Verona e di Vicenza. Con ogni probabilità il comprensorio di Roncà, così come tutta la valle dell'Alpone non venne interessato, neppure marginalmente, dal grande intervento di centuriazione romana. La mancanza di un intervento pianificato di questo tipo portò molto probabilmente allo sviluppo di un modello insediativo caratterizzato da un popolamento scarso e non molto consistente. Unico dato certo è che il comprensorio di Roncà apparteneva al territorio (ager) dipendente amministrativamente dalla città di Verona. La prima (e per adesso unica) testimonianza di presenza romana nel territorio la troviamo nel III secolo d.c. con il noto sarcofago di Roncà. Non sappiamo il nome della famiglia romana a cui appartenesse, dato che non ci sono iscrizioni, ma è lecito supporre che nella zona risiedesse una famiglia che godeva di un notevole benessere e che forse aveva qui una vasta tenuta con la propria residenza.

Il territorio che riguarda l'attuale Comune di Roncà trova riscontri abbastanza tardivi nelle fonti documentarie scritte del Medioevo e i riferimenti storici più antichi si collegano necessariamente con quello di Montecchia di Crosara, antico feudo dei Maltraverso, da cui derivò la famiglia vicentina dei Malacapella e il territorio dell'antico feudo, tra cui San Giovanni, oltre a gran parte del territorio dell'Alpone ed inoltre Gambellara, Montebello, Zermeghedo e Montorso.

Tutta la zona si trovava allora in territorio vicentino (1262). Proprio nell'inventario dei beni della città di Vicenza di quell'anno ritroviamo Costalbertun, località individuata in Santa Margherita, oggi frazione di Roncà, grazie a quanto si legge nella visita pastorale compiuta nel 1820 da Peruzzi il quale, nel riferirsi all'Oratorio di Santa Margherita ivi esistente, precisava che esso si trovava nella contrada di Costo Berto.

Non si conosce l'origine del toponimo, che alcuni studiosi vorrebbero collegare alla presenza della popolazione germanica, che rimanderebbe a origini tedesche.

Le vicende di Roncà e delle località circostanti cominciarono a distinguersi da quelle di Montecchia con l'affermarsi degli Scaligeri, i quali determinarono non solo il distacco di quella zona dall'influenza vicentina e la conseguente aggregazione nel territorio veronese, bensì anche al primo formarsi di una entità autonoma che avrebbe oltretutto goduto di particolari privilegi da parte dei Della Scala.

Prima ancora dei documenti di natura civile sono gli atti riguardanti l'organizzazione ecclesiastica a testimoniare nel 1297 l'esistenza delle località delle chiese di Santa Maria di Terrossa e di San Pietro di Brenton (S. Pietri Vavassorum).

Il diploma del 20 gennaio 1300, con il quale il Capitano generale del Popolo di Verona Alberto della Scala assegna ad alcuni abitanti "tedeschi" un

territorio su cui stabilirsi senza doveri di dipendenza dal Comune di Montecchia, segna ufficialmente il primo riconoscimento di quella che sarà denominata "universitas teutonicorum Roncade". Infatti per quasi tutto il XIV secolo durante il periodo Scaligero, gli uomini di Roncà costituirono una comunità a sé stante, residente nel territorio di Montecchia e sotto la protezione dei Della Scala, ma non giunsero mai a formare un comune vero e proprio.

In effetti i "teutonici" non erano bene accolti dai residenti del luogo, che vedevano i propri terreni in balia dei nuovi arrivati. Malgrado il diritto di estendersi in tutto il territorio di Montecchia, fino ai confini con San Giovanni Ilarione, Gambellara ed Agugliana, la colonia "tedesca" si limitò ad occupare la costa orientale di tale "pertinentia", non fondendosi con gli abitanti del luogo e dando vita ad un'occupazione del territorio priva di un vero e proprio centro abitativo. L'insediamento di tali coloni venne infatti organizzato dallo stesso gastaldo in fattorie e ciascuna fattoria (o massaria) sembra presentare una certa autonomia.

Il nome di Roncà è presente nel 1326 allorché Cangrande stabilisce che il Comune di Roncà (Comune Roncade) sia tenuto a versare tre minali di sale al mese.

Ritroviamo citata varie volte durante il Trecento la comunità di Roncà negli atti dei signori scaligeri. La signoria Scaligera su Roncà terminò nel gennaio 1377 quando Bernabò Visconti si impossessò del territorio di Roncà risalendo poi le vallate del Chiampo e dell'Agno.

I Visconti mantennero la signoria sul territorio solamente per vent'anni, tuttavia è in questo periodo che i Visconti devono intervenire varie volte per le mai sopite controversie tra quelli di Montecchia e gli abitanti di Roncà. Ed è il 23 novembre 1395 che il tribunale di Verona durante una di queste controversie, emana la sentenza definitiva, che diventa a tutti gli effetti l'atto costitutivo del comune di Roncà.

Anche i Veneziani si dimostrarono disposti a rispettare i privilegi, di cui godevano gli abitanti di Roncà. Uno dei privilegi, già concesso dagli Scaligeri, che ritroviamo come costante nelle relazioni tra Roncà e Venezia è l'esenzione della tassa sul sale, che verrà riconosciuta fino alla caduta della Repubblica.

Il periodo in cui il comune di Roncà fu sottoposto alla Serenissima, durò quasi quattrocento anni e in questo luogo si assistette ad una lentissima evoluzione sociale, dovuta principalmente alle scarse risorse economiche. La quasi totalità della popolazione nel 1700 viveva della coltivazione della terra. I più fortunati possedevano piccoli appezzamenti, altri erano legati dal contratto di "affittanza" limitato a piccole estensioni, i più "sfortunati" lavoravano a "giornata" nelle grandi fattorie situate nella zona pianeggiante. Le condizioni generali erano di grande miseria e come documento anche dalle mappe dell'epoca, con l'esclusione di alcune case del centro e di qualche villa, i contadini abitavano nei "casoni" composti di solito di un'unica stanza, costruiti con mattoni o sassi legati con calce e terra, con un tetto di paglia sostenuto da un intreccio di pertiche e il pavimento in terra battuta.

Con la caduta di Venezia e il territorio conteso tra Austria e Francia, anche il territorio di Roncà fu coinvolto in fatti d'arme. Nel 1810 troviamo che il Comune di Roncà era costituito dal centro e da Terrossa, ma non ancora dalle località di Santa Margherita e di Brenton. Nel 1815 Roncà seguì le sorti del

Veneto e passò sotto l'Austria, per poi definitivamente passare al termine della terza guerra d'indipendenza al regno d'Italia.

I DATI PRINCIPALI

I dati di riferimento più significativi dei due comuni sono riepilogati nella seguente tabella.

DATI PRINCIPALI	Roncà	San Giovanni Ilarione
<i>Codice ISTAT</i>	<i>023063</i>	<i>023070</i>
<i>Superficie Km^q</i>	<i>18,15</i>	<i>24,40</i>
<i>Popolazione (all'1.1.2016)</i>	<i>3.807</i>	<i>5.113</i>

Il totale della popolazione interessata al progetto di fusione, pertanto, è di 8.920 abitanti e la superficie complessiva è di 43,55 Km^q.

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE, MORFOLOGICHE E OROGRAFICHE DEI COMUNI

I Comuni di Roncà e di San Giovanni Ilarione occupano, con conformazione prevalentemente collinare e montuosa, le propaggini più orientali dell'altopiano lessineo veronese sviluppandosi lungo la vallata del torrente Alpone da sud a nord per circa 25 Km.

L'area è delimitata a nord dal massiccio del Carega, ad est dalla Val del Chiampo, a sud dalla pianura dell'Adige ed ad ovest dalle valli d'Illasi e Tramigna.

Si possono individuare due differenti zone del territorio interessato:

- la zona montana, a contatto con il sistema dei Lessini, meno popolata e sfruttata dall'uomo;*
- il fondovalle, molto più popolato e ricco di attività agricole, industriali ed economiche, in particolar modo nella parte meridionale.*

Il Comune di Roncà, che occupa un territorio a conformazione prevalentemente collinare appartenente alle propaggini più orientali dell'altopiano lessineo, si sviluppa lungo la vallata del torrente Alpone. Il territorio, attraversato da più ruscelli, presenta un profilo geometrico piuttosto ondulato, con variazioni altimetriche più accentuate nella parte settentrionale, in cui si trova il monte Calvarina che raggiunge i 682 metri.

Sul versante sinistro della Valle d'Alpone, a San Giovanni Ilarione si trova un imponente struttura di basalti colonnari, formatasi nel vulcanesimo oligocenico. Il raffreddamento e la contrazione delle colate laviche, intorno e dentro i crateri, hanno dato origine a forme prismatiche con base esagonale, simili a nere lucenti colonne strette una all'altra.

Nell'Eocene medio, 45 milioni d'anni fa, si è formata la scogliera corallina dell' "orizzonte di San Giovanni Ilarione". La sua malacofauna comprende decine di nuove specie di molluschi, nella cui classificazione ricorre il termine di "hilarionis", adottata dai paleontologi di tutto il mondo. Situata sulla collina rocciosa, cava oggi giorno dismessa, sorge la piccola frazione di Castello, antica roccaforte scaligera.

Confinante con il Comune di San Giovanni Ilarione, è presente il monte Calvarina sotto la giurisdizione di Montecchio di Crosara, ovvero la collina più alta d'Italia con un'altezza di circa 800 metri. Da ricordare che su questa serie di

colline erano presenti durante la seconda guerra mondiale tre basi Nato, utilizzate come punto d'appoggio anche dagli americani e tuttora lasciate in abbandono: attualmente non sono più oggetto di interesse militare.

CONCLUSIONI

Il percorso di fusione tra i Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione risulta essere una soluzione ottimale per risolvere le problematiche economiche dei piccoli Comuni, oltre ad essere il termine naturale del processo avviato dagli stessi da anni per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali.

I Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione hanno deliberato di condividere un percorso di fusione, previa adeguata e preventiva informazione e consultazione delle forze associative, economiche e sociali presenti sul territorio.

Si prende atto pertanto che è stato svolto un percorso di informazione e consultazione della popolazione e delle forze associative, economiche e sociali presenti sull'iter normativo finalizzato a portare a termine il processo di fusione tra i due Enti.

La fusione tra i due comuni rappresenta, quindi, la logica conseguenza della presa d'atto di una situazione di perfetta integrazione di due popolazioni che già si trovano a vivere in armonica simbiosi.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale consta della presente relazione con la quale vengono illustrate le ragioni per le quali i due Comuni veronesi hanno chiesto di fondersi in nuovo Comune e di cinque articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce, in particolare, in nuovo Comune denominato "Valdalpone" mediante la fusione dei Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione.

Con l'articolo 2 si dà atto dei risultati del referendum tra le popolazioni interessate che sarà indetto ai sensi delle leggi regionali 12 gennaio 1973 n. 1 e 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 contiene delle disposizioni finali e transitorie indispensabili per assicurare la continuità amministrative ed il governo del territorio dei Comuni originari nonché un graduale e corretto avvio del processo di organizzazione del nuovo Comune.

L'articolo 4 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 5, infine, riguarda la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "VALDALPONE" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI RONCÀ E SAN GIOVANNI ILARIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Verona, il nuovo Comune denominato "Valdalpone" mediante fusione dei Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di San Giovanni Ilarione.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

1. 1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

2.

	Comune di Roncà	Comune di S. Giovanni Ilarione	totale
Elettori aventi diritto al voto	n.	n.	n.
Votanti	n.	n.	n.
Voti validamente espressi	n.	n.	n.
Voti favorevoli	n.	n.	n.
Voti contrari	n.	n.	n.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Valdalpone" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Verona sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Istituzione.....	11
Art. 2 - Risultati della consultazione.	11
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.	11
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	11
Art. 5 - Entrata in vigore.....	11

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)
NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1)

Art. 17 (*Successione di comuni*).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8.

(1) L'art. 68 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede che nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 sia istituito presso la Segreteria generale della programmazione un gruppo tecnico interdisciplinare di supporto e di aiuto ai comuni per le proposte di variazione, fusione e unione comunali.

Nota all'articolo 5

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
STATUTO DEL VENETO

Art. 24 - *Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.*

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.